

Via libera al regolamento attuativo de nuovo Codice della nautica

scritto da datiweb | Settembre 20, 2024

[selezione articoli 20 sett 2024 18](#)

Italian Energy Summit, all'event del Sole240re il punto sulla transizione

scritto da datiweb | Settembre 20, 2024

[selezione articoli 20 sett 2024 20](#)

FORMAZIONE | Corso per Preposto alla sicurezza – Confindustria Salerno, 8 ottobre 2024

scritto da Marcella Anzolin | Settembre 20, 2024

Assindustria Salerno Service, organizza, il giorno 8 ottobre 2024, un corso di formazione aggiuntiva per Preposto alla

sicurezza.

*Il **preposto** è la persona che: “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*

Il Preposto, in funzione del D.Lgs 81/2008 deve:

- *Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- *Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- *Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- *in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- *Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- *Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- *Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al*

dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- *Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

Il corso completo della durata di 8 ore e 6 ore per chi necessita dell'aggiornamento si terrà presso la sede di **Confindustria Salerno**, in via Madonna di Fatima **dalle ore 9.00 alle 17.30**

In allegato la scheda di iscrizione da inviare entro il 2 ottobre 2024 a mezzo mail a formazione@assoservicesalerno.it

[SchedaAdesionePreposto2024](#)

Prestiti grazie al Pnrr, una spada di Damocle che ingombra sulla manovra

scritto da datiweb | Settembre 20, 2024

[selezione articoli 20 sett 2024 22](#)

Idrogeno, investimenti per 18 miliardi entro il 2030

scritto da datiweb | Settembre 20, 2024

[selezione articoli 20 sett 2024 24](#)

LAVORO | Prevenzione incendi – Pubblicata una nuova proroga del decreto controlli

scritto da Francesco Cotini | Settembre 20, 2024

È stato pubblicato il decreto 13 settembre 2024 – in allegato – che reca modifiche al cosiddetto decreto controlli (Decreto 1° settembre 2021, recante criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), prevedendo che **le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori** (art. 4 DM 1/09/2021) **entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025**.

La previsione era già stata modificata negli scorsi anni, ma è stato necessario un ulteriore rinvio di un anno per poter permettere la piena realizzazione del decreto rispetto alle procedure che prevedono la qualifica dei manutentori.

Il decreto allegato, entra in vigore in data 19/09/2024, il giorno dopo della pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n. 219 del 18-9-2024).

Il decreto prevede, inoltre, ulteriori modifiche all'allegato II, inerenti ai requisiti e alle modalità di qualificazione

dei manutentori, prevedendo un rinvio ad un apposito decreto direttoriale che definirà i requisiti, secondo modalità semplificate. Sono, inoltre, state riviste le tariffe, aumentandole, per l'attività di valutazione dei requisiti.

Negli ultimi mesi il nostro Sistema centrale ha sollecitato la proroga ed altre modifiche ed è intervenuta anche con un posizionamento comune, d'accordo con altre Associazioni datoriali, sul tema dei requisiti e delle modalità di qualificazione. La materia è stata molto dibattuta, in particolare nell'ambito dell'osservatorio sul decreto controlli (istituito con Decreto del capo dei CNVVF n176 del 2 novembre 2021).

Il nostro Sistema centrale continuerà a monitorare il tema, chiedendo che vengano definite ed avviate più presto le attività necessarie affinché le modalità semplificate previste garantiscano una idonea qualifica dei tecnici manutentori e il decreto venga reso operativo al più presto al fine di mettere le aziende in grado di operare correttamente. Ad oggi, infatti, risulta ancora in via di definizione il complesso iter, avviato negli scorsi mesi, per la richiesta e lo svolgimento delle prove d'esame.

Sarà nostra cura informarVi sui successivi sviluppi.

All.to

[Decreto 13 settembre 2024](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Violazioni soggette a diffida amministrativa – D.Lgs. n.103/2024: nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 6774/2024

scritto da Francesco Cotini | Settembre 20, 2024

Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, in allegato, con la quale l’INL ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione del [D.Lgs. n. 103/2024](#), l’Ispettorato con la nota, 6774/2024 allegata, fornisce tra l’altro l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.

Il citato art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che *“..... l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”* e la suddetta nota prot. n. 1357/2024 ha già chiarito che *“(...) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (...)”*.

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi

comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace "sicurezza sociale" ai lavoratori, in applicazione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida "ora per allora", sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, la disposizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

All.ti

[INL-nota-17-settembre-2024-elenco-illeciti-nuova-diffida-amministrativa Nota-DC-Giuridica-n.-1357-del-31.07.2024](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AMBIENTE | Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

scritto da Maria Rosaria Zappile | Settembre 20, 2024

Segnaliamo che, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha anticipato **al 4 novembre 2024** i termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico da vidimare presso le Camere di Commercio e fissato **al 23 gennaio 2025** i termini per la vidimazione digitale dei FIR e dei registri.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito ufficiale del Rentri: <https://www.rentri.gov.it/>

Fonte (sito Rentri)

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – AZIONI DI PAESI TERZI VS UNIONE EUROPEA / Italia: TURCHIA (aggiornamenti su antielusione woven fabrics)

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 20, 2024

Segnaliamo gli aggiornamenti trasmessi dall'Ufficio Difesa Commerciale Passiva del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione a misure e procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni UE o di singoli Stati membri.

TURCHIA – con riferimento al procedimento anti-elusione su tessuti sintetici (woven fabrics) che ha coinvolto diversi paesi, tra cui l'Italia, le autorità turche hanno rinvenuto i presupposti per l'avvio di una revisione intermedia (interim review) delle misure adottate lo scorso mese di febbraio (vd. news del 01/03/2024), circostanza di cui è stata informata anche la nostra Ambasciata ad Ankara. Al momento non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso del formale avvio della revisione, di cui verrà data tempestiva informazione per

consentire l'eventuale registrazione da parte delle imprese interessate. Allegata documentazione di riferimento (con traduzione in inglese resa disponibile dalla commissione europea).

Case handler DG Trade: Miriam JANECKOVA (Trade Defence Instruments) – miriam.janeckova@ec.europa.eu

[Turkiye_anti-circumvention_woven_fabric_Initiation_of_Investigation-EN](#) [Turkiye_woven_fabric_Initiation_of_Investigation-TR](#)

Ulteriori contatti UE di riferimento: email – Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu; webpage “Actions against exports from the EU” – <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/cases>

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Settembre 20, 2024

